



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

### E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[robertolunardi@secheassociati.com](mailto:robertolunardi@secheassociati.com)

[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[florafassinelli@secheassociati.com](mailto:florafassinelli@secheassociati.com)

[studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)  
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore in economia  
aziendale – economics  
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)  
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)  
Dottore in economia  
aziendale – amministrazione  
e controllo

Pieve di Soligo, 25 Marzo 2020

### **OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DL "CURA ITALIA"**

Gentili Clienti,

il DL 18/2020 (cd "Cura Italia") ha previsto alcune agevolazioni per sostenere le attività colpite dall'emergenza Coronavirus.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICARE GLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64 DL 18/2020)**

L'art. 64 del DL 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per **incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro** alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L'agevolazione sembra collegata al protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 che prevede che l'azienda deve assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago**. Deve inoltre garantire la pulizia di fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici che nei reparti produttivi. Inoltre, nel caso di persona positiva al COVID-19, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Si prevede dunque, limitatamente al **periodo d'imposta 2020**, il riconoscimento di un **credito d'imposta** specifico per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione; il credito d'imposta spetta nella misura del **50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate**, fino ad un **importo massimo di € 20.000,00** per ciascun beneficiario.

Le **disposizioni attuative** della presente agevolazione sono demandate ad un decreto ministeriale di prossima emanazione, **entro il 16/04/2020**: saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65 DL 18/2020)**

L'art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un'agevolazione per gli **esercenti di "botteghe e negozi" costretti alla chiusura dal DPCM dell'11/03/2020**. A tali esercenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020** limitatamente agli **immobili** classificati catastalmente nella **categoria C/1**.

Il valore "60%" sembra essere collegato al sopracitato DPCM: viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia possibile esercitare l'attività, dando per scontato che il blocco si limiti a fine mese (il suddetto DPCM prevedeva il blocco fino al 25 Marzo). Lo scenario ad oggi è cambiato e ci dovremmo aspettare una modifica al dettato normativo in sede di conversione del decreto legge.

Da ciò nasce anche la spiegazione legata all'esclusione dei lavoratori autonomi da suddetta misura: tale categoria di soggetti non è stata assoggettata all'obbligo di chiusura imposto dal DPCM in questione; non si spiega invece come siano escluse certe tipologie di fabbricati, come le palestre (D/6) o i cinema e i teatri (D/3): rimaniamo in attesa della conversione in legge per la correzione di questo ulteriore errore.



Un ulteriore dubbio è legato al pagamento del canone d'affitto del mese di marzo: la formulazione lascia spazio a qualche dubbio circa la fruizione del credito in relazione all'avvenuto o mancato pagamento.

Il credito d'imposta sembra spettare anche ai soggetti che hanno continuato ad operare nei servizi di ristorazione con consegna a domicilio perché inevitabilmente hanno subito una riduzione dei ricavi.

Al fine di poter usufruire del suddetto credito non occorre presentare alcuna domanda: è sufficiente utilizzare il credito, inserendo come codice tributo l'appena istituito "6914" (utilizzabile a partire **dal 25 Marzo 2020**). In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA" (**2020**).

Considerati i diversi dubbi interpretativi legati a questo particolare articolo, si auspica una maggiore chiarezza in sede di conversione del Decreto Legge.

#### **DETRAZIONE PER LE EROGAZIONI LIBERALI "ANTI-CORONAVIRUS" (ART. 66 DL 18/2020)**

L'art. 66 del DL 18/2020 introduce una **detrazione IRPEF** lorda nella misura del **30%** per le **erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate nell'anno 2020** dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, finalizzate al sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da CODIVD-19, a favore di Stato; Regioni; Enti locali territoriali; Enti o istituzioni pubbliche; Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione **non può superare gli € 30.000,00** e viene fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo il principio di cassa.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le **erogazioni in denaro ed in natura** a sostegno dell'emergenza epidemiologica COVID-19 **effettuate nell'anno 2020** sono **deducibili** nell'esercizio di impresa in cui sono sostenute, e **non si considerano destinate a finalità estranee** all'esercizio. La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità; ai fini IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

È opportuno ricordare che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 679, L. 160/2019, al fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare lo Studio (Dott.ssa Daberto Valentina - [vdaberto@secheassociati.com](mailto:vdaberto@secheassociati.com)).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati